

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*Omissis*

**(104) VITALI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

**(1020) VITALI ed altri.** - *Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

**(1196) DEL PENNINO ed altri.** - *Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento*

**(1265) SINISI e FUDA.** - *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*

**(1464) Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **VITALI** (*Ulivo*) ricorda che il tema del codice delle autonomie è stato ampiamente trattato nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sul Titolo V della Parte II della Costituzione: in quella sede egli stesso aveva svolto una relazione, nella seduta del 20 ottobre 2006, punto di partenza per il percorso che ha portato il Governo, d'intesa con le Regioni e gli enti locali a proporre al Parlamento il disegno di legge n. 1464. Sottolinea che il tema è stato oggetto anche della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge La Loggia), attuativa della revisione del Titolo V, che fu condivisa anche dalle forze politiche di opposizione, ma non si tradusse in un effettivo esercizio della delega legislativa a causa del sopraggiungere della fine della legislatura.

Sottolinea la necessità di dare piena attuazione all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, che nell'attribuire ai Comuni le funzioni amministrative richiama il ruolo degli altri livelli istituzionali a cui quelle stesse funzioni possono essere attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, prospetta l'opportunità di una differenziazione delle funzioni comunali, secondo la classe demografica, in analogia all'assetto delle autonomie che si è determinato in Spagna e in Francia.

Per quanto riguarda la disciplina degli organi di governo degli enti territoriali, osserva che la delega prevista dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge n. 1464 non implica necessariamente la revisione dell'assetto attuale; occorre invece riconsiderare il rapporto tra le assemblee elettive e gli esecutivi, in considerazione dello spostamento del potere che si è determinato a favore dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Quanto alle norme elettorali, rileva che il Governo non intende modificare il sistema attualmente vigente, salva l'introduzione delle norme per l'elezione degli organi delle città metropolitane. In proposito, ricorda anche la questione dello *status* degli amministratori, la necessità di una riduzione delle indennità riconosciute ai consiglieri di assemblee elettive soprattutto nelle grandi città e la possibilità di attribuire ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea titolari della carta di soggiorno l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 del disegno di legge n. 1464, che conferma il novero delle aree metropolitane già individuate dalla legge n. 142 del 1990, alle quali debbono considerarsi aggiunte cinque aree metropolitane previste negli statuti di alcune Regioni a ordinamento speciale. Sottolinea che la procedura prevista per l'effettiva istituzione delle aree metropolitane è rispettosa dell'autonomia di proposta e risolve la questione dell'intesa tra l'ente capoluogo e le altre aree della provincia.

Dà conto anche dell'articolo 5, con il quale si delega il Governo a disciplinare l'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, prevedendo il controllo parlamentare ma non il rinvio ad altri livelli istituzionali: in particolare, alla città di Roma, in considerazione del ruolo di capitale, potranno essere attribuiti poteri regolamentari su alcune specifiche materie, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Richiama infine l'opportunità di evitare l'ulteriore proliferazione di istituzioni provinciali e se possibile di ridurre il numero, contrastando la spinta che proviene dai territori, che si traduce in numerose proposte legislative. Conclude, auspicando che dal riordino e dalla semplificazione degli assetti istituzionali possano derivare risparmi di spesa: in proposito, ritiene necessario assicurare la coerenza delle disposizioni recentemente approvate dalla Camera dei deputati in materia di ordinamento dei piccoli comuni con le deleghe in esame e di assicurare un collegamento con l'attuazione del principio del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Dopo aver segnalato il pregevole *dossier* predisposto dal Servizio Studi e aver apprezzato il consueto contributo tecnico degli uffici del Senato, rinvia per l'illustrazione delle altre parti del provvedimento alla esposizione che l'altro relatore, senatore Collino, svolgerà in una delle prossime sedute della Commissione, riservandosi di riferire anche sugli altri disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 772*

Il **PRESIDENTE** informa che nella seduta di martedì 15 maggio la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali), sulla base dell'esito dei lavori del comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

**113<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella e Naccarato e per l'interno Pajno.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(104) VITALI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale*

**(1020) VITALI ed altri.** - *Delega al Governo per l'attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

**(1196) DEL PENNINO ed altri.** - *Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento*

**(1265) SINISI e FUDA.** - *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso*

**(1464) Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il relatore **COLLINO (AM)**, integrando le considerazioni svolte dall'altro relatore, senatore Vitali nella seduta precedente, richiama i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione e il principio di semplificazione a cui si ispira il disegno di legge n. 1464, volto ad adeguare le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Dopo aver dato conto degli obiettivi delle numerose deleghe contenute nel disegno di legge, svolge un'analisi delle disposizioni. Commenta anzitutto le norme di sistema, in particolare l'articolo 1, che enuncia le finalità della legge, indica i principi che Stato e Regioni sono tenuti a osservare nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti e dispone che lo Stato e le Regioni, nel disciplinare le funzioni amministrative degli enti locali, rispettano gli ambiti riservati alla loro autonomia, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. A proposito dell'adozione dei provvedimenti attuativi dei decreti delegati, disciplinata dall'articolo 1, comma 4, rileva margini di indeterminatezza che sollecitano un intervento della Commissione.

Dà conto, quindi, delle norme in materia di funzioni fondamentali e funzioni proprie degli enti locali, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché dei criteri ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'individuazione e l'allocatione di quelle funzioni. In proposito, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera h), che riserva all'autonomia statutaria

dei comuni la possibilità di attribuire ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni circoscrizionali, ritiene che la Commissione debba svolgere un approfondito scrutinio di costituzionalità ai fini del rispetto degli articoli 10, secondo comma, e 48 della Costituzione. Quanto alle funzioni proprie, ricorda la disciplina premiale secondo la quale i comuni virtuosi possono individuare funzioni proprie ulteriori rispetto a quelle fondamentali e richiama l'attenzione sulla lettera *n*), che prevede compiti di controllo dell'attività degli enti locali in capo all'unità di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 724, della legge finanziaria per il 2007; disposizione che suscita perplessità in quanto è carente di una clausola di salvaguardia rispetto alle funzioni e ai compiti della Corte dei conti, in apparente contrasto con l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione. Richiama anche l'articolo 4, che individua un ulteriore oggetto di delega riguardante la riallocazione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, diverse da quelle fondamentali e proprie, e l'articolo 6, diretto ad armonizzare la legislazione regionale con la disciplina statale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Commenta, infine, le norme sugli organi di governo e sui sistemi elettorali degli enti locali, nonché quelle in materia di bilancio e altre disposizioni funzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 17,00.*